



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PETRARCA"**

Piazza C. BATTISTI n. 33 - 52025 Montevarchi (AR)

Segreteria Tel. 055 9108401 - C.F. 81003670510 – COD. UNIV.UF6C90

Sito: www.comprendivopetrarca.edu.it E-mail: aric81100b@istruzione.it /

aric81100b@pec.istruzione.it

• * •

NUOVE NORME RIGUARDO LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E GLI ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO a.s. 2019/2020

In questi giorni con due Ordinanze (*O. M. n 9 e n 11 del 16 maggio 2020*) il Ministero ha emanato nuove norme che regolano rispettivamente gli Esami di Stato nel Primo Ciclo d'Istruzione e la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019-2020.

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI (*O. M. n 11 del 16 maggio 2020*)

- **L'attività di valutazione** svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, **trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza (*art. 1, comma 2*).
- **I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano**, ove necessario, **le progettazioni** definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di

apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso **il piano di integrazione degli apprendimenti** di cui all'articolo 6 (*art. 2, comma 1*).

- **Il collegio dei docenti**, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, **integra**, ove necessario, **i criteri di valutazione** degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già **approvati nel piano triennale dell'offerta** formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa (*art. 2, comma 2*).
- La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo (*art.3, comma 1*)
- Gli alunni sono **ammessi alla classe successiva** in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3, 4 del Decreto legislativo (*art.3, comma 2*).
- I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla **valutazione** degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti** (*art.3, comma 3*).
- **Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi**, in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione (*art.3, comma 4*).

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di votazioni inferiori a sei decimi** o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono **il piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (*art.3, comma 5*).
- **Restano ferme le disposizioni** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, **concernenti la certificazione delle competenze** e **si deroga** all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto (INVALSI) (*art.3, comma 6*).
- È prevista la **non ammissione** alla classe successiva in due soli casi:
 - Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico (*art 3, comma 7*);
 - Nei casi di gravi provvedimenti disciplinari (*art.3, comma 8*).
- **Per gli alunni con disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato**, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza

epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato" (*art. 5, comma 1*)

- **Per gli alunni con bisogni specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, la valutazione è coerente con il Piano didattico personalizzato**, nel caso fosse necessario il piano di apprendimento individualizzato, questo integra il PDP (*art. 5, commi 2 – 3 - 4*).
- **Per gli alunni ammessi alla classe successiva** tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, [...] i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale (*art. 6, comma 1*).
- **I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di **un piano di integrazione degli apprendimenti** (*art. 6, comma 2*).
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, **le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 [...]** integrano, ove necessario, il primo periodo

didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 (*art. 6, commi 3 e 4*).

- Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, **le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia**, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali (*art. 6, comma 5*).
- Nel caso del **trasferimento tra istituzioni scolastiche**, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione (*art. 6, comma 6*).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO

(O. M. n 9 del 16 maggio 2020)

- L'**esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, **coincide con la valutazione finale** da parte del consiglio di classe (*art. 1; art. 2 comma 1*).

ELABORATO

- Per gli alunni con **disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento** l'**assegnazione dell'elaborato** e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato (*art. 2, comma 3*).

- Il consiglio di classe **condivide** con i singoli alunni ed **assegna** loro una **tematica per lo svolgimento dell'elaborato** (*art. 3, comma 1*).
- La **tematica** (*art. 3, comma 2*):
 - è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
 - consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
- L'**elaborato** consiste in un **prodotto originale, coerente con la tematica assegnata** dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato **sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato**, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale (*art. 3, comma 3*).
- L'**elaborato** deve essere trasmesso dagli alunni, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, al consiglio di classe, **prima della presentazione** (*art. 3, comma 1*).
- L'**elaborato** sarà **valutato** dal consiglio di classe attraverso una **griglia di valutazione** appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi (*art. 6, comma 1*).

PRESENTAZIONE ORALE IN MODALITA' TELEMATICA

- L'**elaborato** sarà **presentato oralmente in modalità telematica** da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno (*art. 4 comma1; art. 4, comma 3*).
- Per gli **alunni risultati assenti alla presentazione orale**, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo **svolgimento della presentazione in data successiva** e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. **In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno** (*art. 4, comma 5*).
- La **presentazione orale** sarà **valutata** dal consiglio di classe attraverso una **griglia di valutazione** appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con

votazione in decimi (*art. 6, comma 1*).

VALUTAZIONE FINALE

- Le **valutazioni conseguite nelle singole discipline** sono **riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione** relativo all'anno scolastico 2019/2020 (*art. 7, comma 1*).
- La **valutazione finale** è espressa in decimi (*art. 7, comma 2*).
- L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una **valutazione finale di almeno sei decimi** (*art.7, comma 3*).
- La valutazione finale espressa con la votazione di **dieci decimi** può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio (*art.7, comma 4*).
- In sede di valutazione finale, il consiglio di classe **tiene conto:**

1. **Delle valutazioni conseguite nelle singole discipline** (*art. 7 comma 1; art. 7 comma 2*).
2. **Del percorso scolastico triennale** (*art. 7 comma 2*).
3. **Dell'elaborato prodotto dall'alunno** (*art. 2 comma 2; art. 7 comma 2*).
4. **Della presentazione orale dell'elaborato prodotto dall'alunno** (*art. 7 comma 2*), fatte salve circostanze particolari (*art. 4, comma 5*).